

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI



BENE VALORE

Il presente fascicolo informativo contenente:

- a) Scheda Sintetica**
- b) Nota Informativa**
- c) Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata denominata "AURIS"**
- d) Glossario**
- e) Modulo di Proposta**

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

BENE VALORE
SCHEDA SINTETICA

**Tutti i dati contenuti nei documenti facenti parte del
presente Fascicolo Informativo sono aggiornati al 31/12/08**

SCHEMA SINTETICA DEL PRODOTTO “BENE VALORE”

Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

L’Augusta Vita S.p.A. (di seguito Società) è una Società per Azioni con sede legale in Via Mazzini, 53, Torino, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 18/09/1985 pubblicato sulla G.U. N. 237 dell’8/10/1985.

La Società è iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060 ed appartiene al gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi.

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto qui descritto è denominato **Bene Valore**.

1.c) Tipologia del contratto

Bene Valore è una Polizza vita di investimento a premio unico con una componente assicurativa del rischio morte.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata “Auris”.

1.d) Durata

Il presente contratto prevede una durata fissa di 10 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto (sia totale che parziale) trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Per la stipulazione del presente contratto è previsto un premio unico, il cui importo minimo è fissato in Euro 25.000,00, quello massimo in Euro 1.000.000,00.

Nel corso della durata il Contraente può effettuare il versamento di premi volontari aggiuntivi, di importo minimo pari ad Euro 5.000,00, fino al raggiungimento di un cumulo premi, complessivamente versati sulla Polizza di Euro 1.000.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Bene Valore si propone di soddisfare l’esigenza di risparmio e di investimento del Contraente prevedendo il pagamento, alla scadenza contrattuale, del capitale assicurato, costituito dai premi versati, investiti e capitalizzati al netto dei costi, nella gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto.

È inoltre prevista una copertura assicurativa che consente di liquidare ai Beneficiari, in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, una somma aggiuntiva rispetto al capitale assicurato, maturato al momento dell'evento.

È opportuno sottolineare che, di conseguenza, parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte al rischio morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Gli effetti della rivalutazione, lo sviluppo delle prestazioni ed i valori di riscatto sono evidenziati nel progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della Nota Informativa.

La Società consegnerà un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, del cumulo dei capitali derivanti dai premi versati dal Contraente, al netto di tutti i costi, rivalutati fino a tale data.

b) Prestazioni in caso di decesso

Nel caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquiderà ai Beneficiari il capitale assicurato maturato alla data dell'evento, cui si aggiunge un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato iniziale, corrispondente al premio unico versato, al netto di tutti i costi, per la percentuale indicata all'articolo 4 "Capitale assicurato", parte b) "prestazioni in caso di decesso" delle Condizioni di Assicurazione.

c) Coperture complementari

Non sono previste garanzie complementari.

d) Prestazioni opzionali

Alla scadenza del contratto sono previste le seguenti opzioni:

- il differimento della liquidazione del capitale a scadenza; durante il periodo del differimento viene eliminata la prestazione aggiuntiva in caso di decesso e non saranno possibili ulteriori versamenti aggiuntivi;
- la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile fino al decesso della prima persona designata e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita (Reversionario).

e) Garanzie offerte

La maggiorazione annuale del capitale, derivante dall'investimento dello stesso nella Gestione Speciale, è garantita nella misura minima del 2%, ed è definitivamente acquisita, in quanto è previsto il consolidamento annuale del valore raggiunto.

Si precisa che in caso di riscatto anticipato, soprattutto nei primi anni della durata contrattuale, può verificarsi l'eventualità che l'importo ottenuto sia inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 6 e 6a. delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 10 anni il Costo percentuale medio annuo del 5° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10 anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto sino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Durata fissa del contratto: 10 anni

Premio: 25.000		Premio: 75.000		Premio: 150.000	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,862%	5	1,634%	5	1,419%
10	1,432%	10	1,317%	10	1,210%

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa Sezione è rappresentato il tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata AURIS negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Anno	Rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	4,40%	3,40%	3,59%	2,00%
2005	4,42%	3,42%	3,16%	1,70%
2006	4,74%	3,74%	3,86%	2,00%
2007	4,53%	3,53%	4,41%	1,71%
2008	4,60%	3,60%	4,61%	3,23%

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

L'Augusta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Augusta Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Umberto Panizza

BENE VALORE
NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA DEL PRODOTTO “BENE VALORE”

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

L’Augusta Vita S.p.A. (di seguito Società) è una Società per Azioni con sede legale in Via Mazzini, 53, Torino, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 18/09/1985 pubblicato sulla G.U. N. 237 dell’8/10/1985. La Società è iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060 ed appartiene al gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi. Telefono: 011 0029111. Indirizzo telematico: www.augustavita.it; e-mail: info-vita@augustavita.it. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 18/09/1985 (pubblicato sulla G.U. n. 237 dell’8/10/1985).

Società di Revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in Via G. D. Romagnosi, 18/a, 00196 - ROMA - ITALIA.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

Sulla base delle procedure di monitoraggio messe in atto dalla Società, non sono state individuate situazioni in cui la medesima, nella commercializzazione del presente prodotto, operi direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del gruppo.

La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta comunque ad operare in modo tale da non recare pregiudizio gli investitori-contraenti e ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali situazioni.

Nel patrimonio della gestione separata il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società non supera complessivamente il 5% del totale delle attività della gestione. La Società periodicamente mette in atto procedure interne di monitoraggio finalizzate al rispetto di tale limite.

La Società assicura che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. La Società non ha stipulato nessun accordo/ accordi di riconoscimento di utilità.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Bene valore, è una Polizza vita di investimento con una componente assicurativa del rischio morte della durata fissa di 10 anni che, dietro il pagamento di un premio unico e di eventuali ulteriori versamenti aggiuntivi, al netto di tutti i costi, prevede le corresponsioni di seguito riportate.

Il contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata AURIS, separata dalle altre attività e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazioni.

Il capitale assicurato è il risultato della capitalizzazione del premio unico versato e degli eventuali premi straordinari facoltativi, al netto di tutti i costi, nella gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto.

Le principali caratteristiche di questo contratto sono:

- la rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato (rivalutazione), garantita nella misura minima del 2%, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari realizzati dalla gestione;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali del capitale restano definitivamente acquisite (consolidamento).

La prestazione principale consiste nel pagamento, alla scadenza contrattuale, ai beneficiari designati dal Contraente, del capitale assicurato, rivalutato annualmente, con le modalità indicate nel successivo punto 5.

È inoltre prevista una copertura assicurativa che consente di liquidare ai Beneficiari, in caso di premo-rienza dell'Assicurato nel corso della durata, una somma aggiuntiva rispetto al capitale assicurato derivante dal solo premio inizialmente versato, maturato al momento dell'evento.

È opportuno sottolineare che, di conseguenza, parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per fare fronte al rischio di morte dell'Assicurato, prima della scadenza del contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Le prestazioni contrattuali sono quelle di seguito descritte:

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza del contratto, è prevista la corresponsione del capitale assicurato, maturato a scadenza, ai Beneficiari designati dal Contraente;

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale assicurato, maturato alla data dell'evento, cui si aggiunge un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato iniziale, corrispondente al premio unico versato, al netto di tutti i costi, per la percentuale indicata all'art. 4, parte b) delle Condizioni di assicurazione.

Non sono previste prestazioni accessorie o complementari.

4. PREMI

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto è dovuto un premio unico, da corrispondere all'atto della sottoscrizione della proposta, determinato in funzione dell'entità del capitale stesso.

L'importo del premio minimo è fissato in Euro 25.000,00, quello massimo in Euro 1.000.000,00.

Il Contraente ha comunque la facoltà di versare premi aggiuntivi in qualsiasi momento entro la data di scadenza indicata nel contratto, fino al raggiungimento di un cumulo premi, complessivamente versato sulla Polizza, di Euro 1.000.000,00.

L'importo di premio minimo per il versamento aggiuntivo è di Euro 5.000,00.

Le prestazioni relative a ciascun versamento verranno sommate a quanto sino a quel momento maturato.

La prestazione iniziale derivante dal versamento del premio unico iniziale verrà maggiorata della percentuale prevista in caso di decesso dell'Assicurato.

Per il pagamento del premio il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno non trasferibile intestato a AUGUSTA VITA S.p.A. oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della AUGUSTA VITA S.p.A.;
- assegno non trasferibile intestato all'Agente quale Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A. o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A..

Il premio unico ed i premi straordinari facoltativi, al netto dei relativi costi, vengono investiti e capitalizzati nella gestione speciale a partire dalla data di pagamento.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le prestazioni del contratto sono rivalutate in funzione del rendimento di una specifica Gestione Patrimoniale, denominata AURIS, le cui caratteristiche sono riportate alla Sezione C della presente Nota Informativa. Annualmente viene attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili finanziari - un rendimento ottenuto sottraendo 1% al rendimento percentuale realizzato dalla gestione separata, come indicato all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il rendimento realizzato dal Fondo Auris risulti maggiore del 5,5% il valore da sottrarre al rendimento sarà aumentato di 0,1% per ogni 0,5% di incremento del rendimento stesso.

Il rendimento così attribuito, garantito nella misura del 2%, determina la progressiva maggiorazione con consolidamento annuale del valore raggiunto dal capitale.

Gli effetti della rivalutazione, lo sviluppo delle prestazioni e i valori di riscatto sono evidenziati nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della Nota Informativa.

La Società consegnerà un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

6. OPZIONI CONTRATTUALI

Alla scadenza del contratto sono previste le seguenti opzioni:

- il differimento della liquidazione del capitale a scadenza; durante il periodo del differimento verrà eliminata la prestazione aggiuntiva in caso di decesso e non saranno possibili ulteriori versamenti aggiuntivi;
- la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato/Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile fino al decesso della prima persona designata (Assicurato/Vitaliziato) e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita (Reversionario).

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione e le modalità di rivalutazione annua della rendita medesima saranno quelli in vigore alla scadenza del contratto.

Al più tardi 60 giorni prima della scadenza, la Società invierà al Contraente una comunicazione contenente una descrizione sintetica delle predette opzioni nonché i coefficienti di conversione del capitale in rendita, con evidenza dei relativi costi.

In occasione dell'esercizio dell'opzione, la Società consegnerà altresì all'avente diritto, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative previste.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA: FONDO AURIS

Il contratto è collegato ad una specifica Gestione Patrimoniale, contraddistinta con il nome Augusta Risparmio ed indicata in seguito con la sigla AURIS, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.

Il patrimonio del Fondo AURIS è espresso in Euro.

Tale Fondo si caratterizza come una linea di investimento garantita, adatta a chi intende proteggere nel tempo il valore reale del capitale di risparmio mediante l'esplicita garanzia a scadenza del proprio investimento e voglia perseguire al contempo l'obiettivo di un rendimento annuo garantito e consolidato. Il rendimento di periodo (definito all'articolo del 3 del Regolamento) al quale la Società fa riferimento per determinare la misura della rivalutazione, è calcolato sulla base dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data in cui deve essere calcolata la rivalutazione.

La strategia di investimento della gestione separata si propone di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso un opportuno mix di strumenti finanziari costituiti principalmente da Titoli di Stato e altre Obbligazioni, nella misura, rispettivamente, del 54% e del 39% delle attività del Fondo.

Non è rilevante il peso degli attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società.

La Gestione Separata è identificabile sotto il profilo del rischio come una gestione prudente del risparmio, che mira all'ottimizzazione dei rendimenti minimizzando i rischi e assumendo a riferimento l'esclusivo interesse dei sottoscrittori.

L'orizzonte temporale di riferimento è medio-lungo, nell'ottica del superamento delle ciclicità negative dei mercati di riferimento, mentre la gestione del portafoglio è dinamica rispetto alle modifiche strutturali dei mercati finanziari mondiali.

Inoltre, la presenza di un rendimento minimo garantito costituisce una garanzia di redditività particolarmente significativa dato l'orizzonte temporale di medio-lungo termine.

Il soggetto a cui è stata delegata la gestione del Fondo AURIS è il Dott. Filippo Viglongo.

La Società di Revisione del Fondo è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in Via G.D. Romagnosi, 18/a - 00196 ROMA.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del Fondo AURIS si rimanda al Regolamento del Fondo AURIS che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. COSTI

8.1 - Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo gravante sul premio unico versato all'atto della stipulazione del contratto e quello gravante

sugli eventuali premi straordinari facoltativi corrisposti successivamente, è variabile in funzione del premio versato e si calcola applicando al premio, al netto del costo fisso di Euro 30,00, le aliquote indicate nella tabella sottoriportata, in funzione del premio versato:

Premio da Euro	A Euro	Caricamento Totale	Di cui Caricamento costo morte
25.000	49.999	4,15%	0,15%
50.000	99.999	3,15%	0,15%
100.000	199.999	2,15%	0,15%
200.000	299.999	1,45%	0,15%
300.000	499.999	0,95%	0,15%
500.000	699.999	0,57%	0,12%
700.000	1.000.000	0,34%	0,09%

Ai versamenti aggiuntivi, non concorrendo alla formazione del capitale in caso di morte, non verrà applicato il caricamento previsto per tale copertura. La quota parte dei costi gravanti sui premi, relativa alle spese di emissione del contratto, è quantificata in Proposta.

8.1.2 - COSTI DI RISCATTO

Su ogni riscatto, totale o parziale, è previsto un costo pari ad una percentuale da applicarsi al capitale maturato alla data del riscatto pari allo 0,7% nel caso in cui tale richiesta avvenga nel corso del secondo e terzo anno.

In caso di riscatto parziale, la parte di capitale residuo non potrà essere inferiore a Euro 25.000,00 ed il riscatto parziale stesso non potrà essere di importo inferiore a Euro 5.000,00.

8.2 - Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Il costo trattenuto dalla Società sul rendimento conseguito dal Fondo AURIS è costituito da una parte prefissata del rendimento stesso, da esso sottratta, la cui entità è funzione del risultato conseguito dal Fondo stesso, dall'entità dei premi versati e dal tempo trascorso dalla decorrenza.

Annualmente viene attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili finanziari - un rendimento ottenuto sottraendo 1% al rendimento percentuale realizzato dalla gestione separata, come indicato all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il rendimento realizzato dal Fondo Auris risulti maggiore del 5,5% il valore da sottrarre al rendimento sarà aumentato di 0,1% per ogni 0,5% di incremento del rendimento stesso.

Il rendimento così attribuito, garantito nella misura del 2%, determina la progressiva maggiorazione con consolidamento annuale del valore raggiunto dal capitale.

9. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Questa tariffa non prevede l'applicazioni di sconti.

10. REGIME FISCALE (*)

Sulla parte di premio versata per l'assicurazione del caso di morte dell'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, al Contraente viene riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF nella misura del 19%.

Per usufruire della detrazione, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell'interesse proprio o di persona fiscalmente a suo carico.

Il capitale corrisposto a titolo di liquidazione è soggetto ad una ritenuta di imposta - operata direttamente dalla Società - che si ottiene applicando l'aliquota del 12,50% alla differenza tra il capitale liquidabile e i premi versati per la sua costituzione.

Le somme corrisposte dalla Società in caso di morte del Contraente sono esenti dall'imposta di successione e dall'IRPEF.

I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria; la Società non opera pertanto alcuna trattenuta sulla prestazione liquidata.

Le somme corrisposte a titolo di rendita sono soggette ad una ritenuta di imposta del 12,50%, operata direttamente dalla Società, applicata annualmente ai rendimenti contrattuali di volta in volta maturati.

() Misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.*

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso, entrando pienamente in vigore a condizione che sia stato versato il premio unico, nel giorno stesso in cui la Società consegna al Contraente la Polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comunicazione di accettazione della Proposta.

12. RISCATTO

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Direzione della Società, il contratto è riscattabile, totalmente o parzialmente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Su ogni riscatto, totale o parziale, è previsto un costo pari ad una percentuale da applicarsi al capitale maturato alla data del riscatto pari allo 0,7% nel caso in cui tale richiesta avvenga nel corso del secondo e terzo anno.

In caso di riscatto parziale, la parte di capitale residuo non potrà essere inferiore a Euro 25.000,00 ed il riscatto parziale stesso non potrà essere di importo inferiore a Euro 5.000,00.

Qualora la richiesta avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno. In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

La misura di rivalutazione del capitale complessivamente assicurato, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima ricorrenza anniversaria e la data di richiesta del riscatto, sarà determinata utilizzando il rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della richiesta.

Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi unici versati.

L'evoluzione dei valori di riscatto è illustrata nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della Nota Informativa, mentre i valori puntuali relativi al contratto sottoscritto dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato che la Società consegnerà al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto ci si può rivolgere direttamente all'Agenzia di competenza oppure a:

Augusta Vita S.p.A. - Ufficio Liquidazioni Individuali
indirizzo: Via Mazzini, 53
telefono: 011/0029033
fax: 011/0029112
indirizzo telematico: liquidazioni@augustavita.it

13. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla richiesta della revoca, la Società rimborserà al Contraente l'intero premio eventualmente versato trattenendo le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute quantificate nella proposta.

14. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società - a mezzo lettera raccomandata - ed indicando gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del costo fisso indicato in Proposta.

15. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

16. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

17. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.

18. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Augusta Assicurazioni S.p.A., Direzione Commerciale e Marketing - Servizio Reclami Via Mazzini, 53 - 10123 Torino; telefax: 011.0029025; e-mail: servizio.reclami@augusta.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER IL CONTRAENTE

La Società si dichiara disponibile a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto ed il prospetto con la composizione della Gestione Interna Separata; documenti peraltro reperibili sul sito internet della Compagnia all'indirizzo: www.augustavita.it

20. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna altresì a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio unico ed eventuali premi straordinari facoltativi versati dal perfezionamento alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi straordinari facoltativi eventualmente versati e valore dei riscatti parziali eventualmente rimborsati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso tenuto conto della parte di rendimento trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

21. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1926 del Codice Civile in caso di modifica di professione dell'Assicurato: nessuna comunicazione in merito deve quindi essere resa alla Società.

22. NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione del capitale assicurato e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata del contratto. Gli sviluppi del capitale assicurato e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%, a cui viene sottratta la parte trattenuta contrattualmente prevista.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEI VALORI DI RISCOATTO IN BASE A:

- a) - Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
 - Durata: 10 anni
 - Premio unico: 25.000,00 Euro

Anno	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	24.412,54	24.241,65	24.656,67
2		24.900,79	24.726,49	25.149,80
3		25.398,81	25.398,81	25.652,80
4		25.906,78	25.906,78	26.165,85
5		26.424,92	26.424,92	26.689,17
6		26.953,42	26.953,42	27.222,95
7		27.492,49	27.492,49	27.767,41
8		28.042,34	28.042,34	28.322,76
9		28.603,18	28.603,18	28.889,21
SCADENZA		29.175,25	29.175,25	

Capitale iniziale: 23.933,90 Euro

Capitale lordo minimo garantito a scadenza: 29.175,25 Euro

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 3 anni dalla decorrenza.

- b) - Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Rendimento minimo trattenuto: 1%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3%
- Durata: 10 anni
- Premio unico: 25.000,00 Euro

Anno	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	25.000,00	24.651,88	24.479,32	24.898,40
2		25.391,44	25.213,70	25.645,35
3		26.153,18	26.153,18	26.414,71
4		26.937,77	26.937,77	27.207,15
5		27.745,91	27.745,91	28.023,37
6		28.578,28	28.578,28	28.864,07
7		29.435,63	29.435,63	29.729,99
8		30.318,70	30.318,70	30.621,89
9		31.228,26	31.228,26	31.540,55
SCADENZA		32.165,11	32.165,11	

Capitale iniziale: 23.933,90 Euro

Capitale lordo a scadenza: 32.165,11 Euro

Tutte le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali previsti.

La Augusta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Augusta Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Umberto Panizza

BENE VALORE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa.

ART. 2 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso, sempre che sia stato versato il premio unico, alle ore 24 del giorno in cui la Società consegna al Contraente la Polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comunicazione di accettazione della proposta.

ART. 3 - DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

Concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto stesso entro 30 giorni dal momento in cui ne è informato, dandone comunicazione alla Società - a mezzo lettera raccomandata - ed indicando gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del costo fisso indicato in Proposta.

ART. 4 - CAPITALE ASSICURATO

Premesso che il capitale assicurato iniziale, indicato in Polizza, corrisponde al premio unico versato al netto di tutti i costi; premesso altresì che il capitale assicurato sarà annualmente rivalutato con le modalità definite al successivo articolo 6, il presente contratto, a fronte del versamento del premio unico da parte del Contraente, prevede il pagamento delle prestazioni assicurate e di seguito definite:

a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato, maturato a scadenza in forza delle rivalutazioni annualmente riconosciute, ai Beneficiari designati dal Contraente.

b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato maturato alla data dell'evento, cui si aggiunge un importo (maggiorazione) indicato nella sottoriportata tabella:

Premio da Euro	A Euro	Maggiorazione caso morte
25.000	49.999	1,00%
50.000	99.999	1,00%
100.000	199.999	1,00%
200.000	299.999	1,00%
300.000	499.999	1,00%
500.000	699.999	Euro 5.000,00
700.000	1.000.000	Euro 5.000,00

Il capitale liquidabile in caso di morte è quindi il risultato della capitalizzazione del premio unico versato, cui si aggiunge un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato iniziale, corrispondente al premio unico versato, al netto di tutti i costi, per la percentuale indicata nella tabella soprariportata con il massimo dell'importo aggiuntivo di Euro 5.000,00.

Il capitale assicurato maturato alla data dell'evento è pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato all'ultimo anniversario decorso, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra la data dell'evento e quella dell'ultima scadenza anniversaria.

L'ulteriore rivalutazione del capitale fino alla data dell'evento verrà effettuata con le modalità indicate nel successivo art. 6 utilizzando il "rendimento del periodo" dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data in cui si verifica l'evento.

ART. 5 - PREMI

Il Contraente, in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione, deve versare un premio unico, il cui importo minimo è di Euro 25.000,00 quello massimo di Euro 1.000.000,00.

Il contraente ha inoltre la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo di Euro 5.000,00, fino al raggiungimento di un cumulo premi massimo complessivamente versato sulla Polizza di Euro 1.000.000,00.

5.a) Costi sui premi

Il costo gravante sul premio unico versato all'atto della stipulazione del contratto e quello gravante sugli eventuali premi straordinari facoltativi corrisposti successivamente, è variabile in funzione del premio versato e si calcola applicando al premio, al netto del costo fisso di Euro 30,00, le aliquote indicate nella tabella sottoriportata in funzione del premio versato:

Premio da Euro	A Euro	Caricamento Totale	Di cui Caricamento costo morte
25.000	49.999	4,15%	0,15%
50.000	99.999	3,15%	0,15%
100.000	199.999	2,15%	0,15%
200.000	299.999	1,45%	0,15%
300.000	499.999	0,95%	0,15%
500.000	699.999	0,57%	0,12%
700.000	1.000.000	0,34%	0,09%

I versamenti aggiuntivi non concorrono alla formazione del capitale caso morte; pertanto ai suddetti premi non verrà applicata l'aliquota prevista per tale copertura.

La quota parte dei costi gravanti sui premi, relativa alle spese di emissione del contratto, è quantificata in Proposta.

5.b) Modalità di versamento dei premi

Il versamento iniziale deve essere versato dal Contraente - in via anticipata ed in una unica soluzione - al momento della sottoscrizione della proposta presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto.

Il pagamento dei premi straordinari aggiuntivi va effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto. Per il pagamento del premio il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno non trasferibile intestato a AUGUSTA VITA S.p.A. oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della AUGUSTA VITA S.p.A.;
- assegno non trasferibile intestato all'Agente quale Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A. o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A..

Per ogni pagamento effettuato viene rilasciata al Contraente debita quietanza.

ART. 6 - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

La presente Polizza fa parte di una speciale categoria di contratti assicurativi ai quali la Società riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società ha costituito una Gestione separata degli investimenti, denominata AURIS, il cui regolamento è riportato nelle pagine successive.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, compreso quello coincidente con la data di scadenza, il capitale assicurato verrà rivalutato sommando al capitale in vigore all'anniversario precedente, un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura percentuale della rivalutazione definita al successivo punto 6a.

Al capitale così rivalutato si aggiunge ciascun capitale assicurato costituito dagli eventuali versamenti straordinari facoltativi effettuati nel corso dell'ultima annualità assicurativa, rivalutati, con le stesse modalità di cui al comma precedente, in misura proporzionale al periodo che intercorre tra la relativa data di versamento ed il termine dell'annualità assicurativa considerata.

È garantita una misura annua minima di rivalutazione del 2,00%.

Ogni rivalutazione annua rimane definitivamente acquisita e consolidata per i futuri effetti contrattuali.

6.a) Misura della rivalutazione

La Società determina entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza di Polizza, la misura della rivalutazione, che si ottiene sottraendo dal rendimento del periodo, dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, la parte di rendimento trattenuta dalla Società pari all'1,00%.

Per rendimento di periodo del Fondo AURIS si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario del Fondo AURIS di quel periodo, al valore medio del Fondo AURIS nello stesso periodo. Per risultato finanziario e per valore medio del Fondo AURIS si intende quanto definito nell'art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio.

Annualmente viene attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili finanziari - un rendimento ottenuto sottraendo 1% al rendimento percentuale realizzato dalla gestione separata, come indicato all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il rendimento realizzato dal Fondo Auris risulti maggiore del 5,5% il valore da sottrarre al rendimento sarà aumentato di 0,1% per ogni 0,5% di incremento del rendimento stesso.

Il rendimento così attribuito, garantito nella misura del 2%, determina la progressiva maggiorazione con consolidamento annuale del valore raggiunto dal capitale.

ART. 7 - RISCATTO

La Polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso un anno dalla decorrenza della stessa. Qualora la richiesta del riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno.

Su ogni riscatto, totale o parziale, è previsto un costo pari ad una percentuale da applicarsi al capitale maturato alla data del riscatto pari allo 0,7% nel caso in cui tale richiesta avvenga nel corso del secondo e terzo anno. In caso di riscatto parziale, la parte di capitale residuo non potrà essere inferiore a Euro 25.000,00 ed il riscatto parziale stesso non potrà essere di importo inferiore a Euro 5.000,00. Il capitale maturato alla data di richiesta di riscatto è uguale all'importo del capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'ultimo anniversario decorso, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra la data della richiesta e quella dell'ultima scadenza anniversaria. A tale importo si somma la parte di capitale assicurato costituita dagli eventuali versamenti straordinari facoltativi effettuati in data successiva all'ultimo anniversario decorso, rivalutata per il periodo che intercorre tra la data di versamento del relativo premio e la data di richiesta del riscatto. L'ulteriore rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta del riscatto verrà effettuata con le modalità indicate nel precedente art. 6a utilizzando il rendimento del periodo dei dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente la data di effetto del riscatto. Il valore di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di capitale che il Contraente intende riscattare. Il contratto parzialmente riscattato resterà pienamente in vigore per il capitale residuo che continuerà a rivalutarsi con le modalità indicate nel precedente art. 6. A seguito del riscatto parziale, il cumulo dei premi complessivamente versati sarà ricalcolato e proporzionalmente ridotto nella misura in cui risulterà ridotto il capitale assicurato.

ART. 8 - PRESTITI

Il Contraente, dietro richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza contrattuale, può ottenere, nei limiti del valore di riscatto, prestiti ad interesse. Le condizioni regolanti il prestito verranno indicate dalla Società nell'atto di concessione.

ART. 9 - CESSIONE - PEGNO - VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, salvo che non ci sia il consenso scritto del creditore pignoratizio o del creditore vincolatario, il Contraente non può:

- esercitare l'opzione contrattuale di rendita;
- recedere dal contratto;
- richiedere il riscatto totale o parziale.

ART. 10 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza contrattuale, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 11 - DUPLICATO DELLA POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono richiedere un duplicato sotto la propria responsabilità.

ART. 12 - PAGAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale richiesta alla Società devono essere esibiti o, a seconda dei casi, consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'esistenza dell'obbligo del pagamento;
- individuare con esattezza i Beneficiari del pagamento;
- adempiere agli obblighi di natura fiscale a carico del Contraente o dei Beneficiari per i quali, ai sensi di legge, la Società debba operare in qualità di sostituto di imposta.

In particolare, è richiesta la presentazione della documentazione di seguito indicata:

- a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di riscatto:
 - regolare documento di identità (anche in fotocopia) del Contraente;
 - originali dei documenti contrattuali.
- b) Per la liquidazione del capitale maturato alla scadenza del contratto:
 - regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
 - originali dei documenti contrattuali.

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale, la Società può comunque richiedere ulteriore documentazione in relazione a particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto. La Società esegue la liquidazione di quanto contrattualmente dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa. Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo imputabile alla Società, saranno riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori a partire dal predetto termine. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto e da lui indicato, per iscritto, alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati oppure mediante assegno.

ART. 13 - OPZIONI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, è possibile effettuare le seguenti opzioni:

- differimento della liquidazione del capitale a scadenza; durante il periodo del differimento verrà eliminata la prestazione aggiuntiva in caso di decesso e non saranno possibili ulteriori versamenti aggiuntivi;
- la conversione del capitale garantito alla scadenza in una delle sottoindicate prestazioni di rendita vitalizia rivalutabile a favore di una Persona designata (Assicurato/Vitaliziato):
 - a) rendita annua da corrispondere finchè l'Assicurato sia in vita;
 - b) rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finchè l'Assicurato sia in vita;
 - c) rendita annua da corrispondersi all'Assicurato, finchè in vita, e reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra Persona designata se sopravvive (Reversionario).

I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, che non può essere riscattata durante il periodo di godimento, saranno calcolati all'epoca di conversione del capitale in rendita. Le modalità di rivalutazione saranno comunicate al momento della richiesta di conversione del capitale in rendita.

ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, in favore del beneficiario ad esercitare il diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento assicurato.

ART. 15 - TASSE E IMPOSTE

Tasse ed imposte, relative al presente contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative al contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall'art. 1469 bis del Codice Civile, foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del Consumatore.

ART. 17 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono impignorabili e insequestrabili.

ART. 18 - LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal contratto, valgono le norme di legge in vigore.

ART. 19 - TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURAZIONE

A norma dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto, si prescrivono in un anno, salva l'interruzione delle prescrizione da parte dei titolari dei diritti stessi.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “AUGUSTA RISPARMIO” - “AURIS”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della AUGUSTA VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome Augusta Risparmio ed indicata in seguito con la sigla AURIS. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della AURIS. La gestione della AURIS è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione della AURIS è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza della AURIS al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla AURIS, il rendimento annuo della AURIS, quale descritto al seguente punto 3. e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della AURIS per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della AURIS di competenza di quell'esercizio al valore medio della AURIS stessa. Per risultato finanziario della AURIS si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della AURIS al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella AURIS e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella AURIS per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della AURIS si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della AURIS. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella AURIS. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della AURIS l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

BENE VALORE
GLOSSARIO

GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI

ALIQUTA DI RETROCESSIONE (O DI PARTECIPAZIONE)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, ovvero, nei contratti di capitalizzazione, sulla cui vita esercitata l'opzione. Le prestazioni previste dal contratto, o dall'opzione, sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

CAPITALE ASSICURATO

Vedi "Prestazione assicurata".

CAPITALE IN CASO DI DECESSO

Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

CARICAMENTI

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su una appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMPAGNIA

Vedi Società.

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell'accettazione della Proposta da parte della Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme di tutte le clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

CONTRATTO (O POLIZZA) DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

Nell'ambito delle Polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

CONTRATTO (O POLIZZA) DI CAPITALIZZAZIONE

Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società o sui riscatti.

COSTI ACCESSORI (O COSTI FISSI, O DIRITTI FISSI, O COSTI DI EMISSIONE, O SPESE DI EMISSIONE)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

DATI STORICI

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione.

Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza durante il quale il contratto è efficace.

ESCLUSIONI

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni ad esso relative, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato.

L'estratto conto comprende inoltre le seguenti informazioni relative alla Gestione Separata: il tasso di rendimento finanziario realizzato e quello retrocesso con l'evidenza della parte trattenuta dalla Società.

FASCICOLO INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione, composto da:

- Scheda Sintetica (per le Polizze con partecipazione agli utili, Unit Linked e Index Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo Interno per le Polizze Unit Linked o del Regolamento della gestione separata per le Polizze rivalutabili;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

FUSIONE DI GESTIONI SEPARATE

Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

GARANZIA COMPLEMENTARE O ACCESSORIA

Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esoneramento pagamento premi in caso di invalidità.

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui confluiscono i premi (al netto dei costi) versati dai Contraenti che hanno sottoscritto Polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto alla gestione separata, detratta la parte trattenuta dalla Società, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Vedi Società.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IPOTESI DI RENDIMENTO

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione, da parte della Società, dei progetti esemplificativi delle prestazioni.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE

Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

NOTA INFORMATIVA

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

OPZIONE

Clausola del contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

PEGNO

Vedi Cessione.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo di dodici mesi in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata per calcolare la rivalutazione di una prestazione; generalmente si tratta del periodo concluso due mesi prima del momento in cui la rivalutazione deve essere effettuata.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

POLIZZA CASO VITA

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione principale (un capitale o una rendita) nel caso in cui l'Assicurato sia in vita ad una data prestabilita (scadenza o termine del differimento).

POLIZZA CASO MORTE (O IN CASO DI DECESSO)

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

POLIZZA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

POLIZZA DI PURO RISCHIO

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

POLIZZA MISTA

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

POLIZZA RIVALUTABILE

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

PREMIO INVESTITO

Parte del premio versato capitalizzata, al netto delle componenti di costo, nella Gestione interna separata.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.

PREMIO VERSATO

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

PRESTAZIONE A SCADENZA

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

PRESTITO

Somma che il Contraente, se previsto dal contratto, può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito sono concordati tra la Società ed il Contraente mediante corretta appendice.

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto.

PROPOSTA

Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui investito il patrimonio della gestione separata.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo preso in esame.

RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce ai contratti.

RENDIMENTO TRATTENUTO

Parte del rendimento finanziario della gestione separata che deve rimanere alla Società.

RENDITA CERTA E POI VITALIZIA

Prestazione periodica corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, e successivamente finché l'Assicurato in vita, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di corresponsione certa della rendita, la stessa verrà corrisposta al Beneficiario designato.

RENDITA REVERSIBILE

Prestazione periodica corrisposta fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa in vita.

RENDITA VITALIZIA

Prestazione periodica che sarà corrisposta finché in vita l'Assicurato (Vitaliziato).

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

RICORRENZA ANNUALE

Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Facoltà, consentita in determinate forme tariffarie, di riscuotere solo una parte del valore di riscatto maturato sulla Polizza alla data della richiesta.

RISCHIO FINANZIARIO

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei caricamenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso il riconoscimento di una parte del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA

Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto.

SCADENZA ANNIVERSARIA

Vedi Ricorrenza annuale.

SCADENZA CONTRATTUALE

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SCHEDA SINTETICA

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che descrive in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto per consentire al Contraente di individuare agevolmente le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

SCONTO DI PREMIO

Operazione attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione dei costi gravanti sui premi, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni oggettive, esplicitate nella Nota Informativa.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i bilanci dell'Impresa ed i risultati dei Fondi Interni e delle gestioni separate.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, allatto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

VINCOLO

Vedi Cessione.

PROPOSTA

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO
-----------------	---------	----------------	------------------	----------------

DECORRENZA PROP.	SCADENZA PROPOSTA	DURATA	TERMINE PAG. PREMI	N° PREMI	FRAZ.	SCAD. RATE PREMIO
------------------	-------------------	--------	--------------------	----------	-------	-------------------

CONTRAENTE	CODICE FISCALE
------------	----------------

DOMICILIO	COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.
-----------	--------	-----------	---------	--------

ASSICURANDO	CODICE FISCALE
-------------	----------------

SESSO	PROV. NASCITA	NAZ. NASCITA	DATA NASCITA	PROFESSIONE	STATO CIVILE	N° FIGLI
-------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------

RESIDENZA	COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.
-----------	--------	-----------	---------	--------

FORMA DI ASSICURAZIONE	TARIFFA
------------------------	---------

BENEFICIARI CASO VITA:
BENEFICIARI CASO MORTE:

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, la proposta e' revocabile; successivamente il contraente puo' recedere dal contratto. Le relative modalita' sono riportate in Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso la Societa' ha diritto a recuperare il costo fisso di emissione, quantificato in Euro 30,00.

DOCUMENTO EMESSO A

Località _____ il _____ codice rivalutazione _____ rateizzata _____

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I sottoscritti Contraente/Assicurato sono informati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti anche inerenti lo stato di salute, sono trattati dalla Società ai soli fini di valutazione del rischio, della eventuale conclusione del contratto proposto e dell'adempimento dei conseguenti obblighi contrattuali e/o di legge, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono essenziali; che tali dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa, da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni in conformità delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate; che i dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti, in Italia e all'estero, del settore assicurativo (tra cui anche riassicuratori con sede all'estero, compresi paesi extra UE), nonché organismi associati (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo anche per finalità antifrode; consulenti medici e legali; società di servizi a cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; società di servizi per il controllo delle frodi; Enti pubblici nel caso di comunicazioni obbligatorie per legge.

Prendono atto che ad essi competono i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03 tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i dati, nonché la relativa origine presso i singoli titolari del trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo e come vengano utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco o di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potranno rivolgersi ad Augusta Vita S.p.A. Ente Legale nella persona del Responsabile pro tempore -Via Mazzini, 53 .10123 Torino; telefax: 011.0029.112.

Con la sottoscrizione della presente proposta, preso atto di tali informazioni, il Contraente/Assicurato acconsentono al trattamento dei propri dati, anche sensibili, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti all'estero, nei limiti e con le modalità sopradescritte e nel rispetto della vigente normativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Per il pagamento del premio si possono esclusivamente utilizzare le seguenti procedure:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Augusta Vita S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Augusta Vita S.p.A.
- assegno "non trasferibile" intestato all' Agente quale "Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A." bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell' Agente quale "Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A."

ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa, ovvero all'Agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del Soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO;
- DI AVER AVUTO COMPLETA ED ESAUSTIVA SODDISFAZIONE RISPETTO A TUTTI I QUESITI FORMULATI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO;
- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO COMPLETO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ELENcata IN COPERTINA E DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO IN ESSO CONTENUTO;
- DI AVER RICEVUTO IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO QUALORA SIA PREVISTO DALLA FORMA TARIFFARIA O DALLA LINEA DI INVESTIMENTO.
- DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO RIPORTATO IN MERITO ALL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/03.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

L'AGENTE

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente / Assicurato non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Augusta Vita S.p.A. • Sede Sociale: 10123 Torino • Via G. Mazzini, 53 • Tel. 011.00.29.111 • Fax 011.00.29.112 • Cap. Soc. € 39 milioni i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e n° Iscrizione Registro Impr. di TO 02944940010 • Numero R.E.A. 647407 • Società a socio unico



Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni. Decreto Ministro Industria, Commercio e Artigianato del 18/9/1985 (Gazzetta Ufficiale del 8/10/1985 n° 237)

Impresa iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060 ed appartenente al gruppo Generali iscritto all'albo dei gruppi assicurativi.

Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.

